Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 1° luglio — Numero 154

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 18
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - CAMERA DEI DEPUTATI: *Avviso di concorso.*

REGIO DECRETO *28 aprile 1921, n. 782, che modifica la tariffa dei diritti di segreteria per la Camera di commercio e industria di Bari.*

REGIO DECRETO *16 giugno 1921, n. 801, che abroga il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 468, nei riguardi del piroscafo* ro...

REGIO DECRETO *9 giugno 1921, n. 804, che modifica la tabella organica dell'ufficio tecnico attuariale annessa al R. decreto 20 gennaio 1921, n. 153.*

REGIO DECRETO *5 giugno 1921, n. 810, che modifica il 1° comma del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093 e reca provvedimenti concernenti il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra e l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.*

REGIO DECRETO *2 giugno 1921, n. 813, che approva la Convenzione 4 maggio 1921, fra lo Stato e la Società anonima delle ferrovie Nord-Milano, per la concessione della ferrovia Erba-Canzo-Asso, a parziale modificazione di quella 30 agosto 1913.*

REGI DECRETI *nn. 814 815, 816, 817, 818, 819 e 820 riflettenti: assegnazione a vari Comuni di quote governative ed applicazione di tassa di soggiorno.*

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso ad un posto di aggiunto presso la segreteria della Camera, cui è assegnato lo stipendio annuo di L. 5400 (minimo) da elevarsi a L. 8760 (massimo) mediante otto aumenti biennali di L. 420 ognuno. Sarà anche corrisposta l'indennità di residenza nella misura e con le norme portate dalla legge 3 luglio 1902, n. 248, e l'indennità di caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737.

I concorrenti dovranno presentare, oltre alla loro domanda, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti che il concorrente non ha superato l'età di 30 anni al 31 agosto 1921 e certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato dal quale risulti l'adempimento degli obblighi di leva;

c) certificato penale e certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio: entrambi di data non anteriore a quella del presente avviso;

d) licenza liceale;

e) attestato medico di sana e robusta costituzione, debitamente autenticato, di data posteriore a quella del presente avviso.

I concorrenti saranno sottoposti anche ad una visita medica di un sanitario di fiducia della Camera.

Saranno titoli di preferenza la buona calligrafia e la conoscenza della dattilografia.

La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti, forniti di titoli migliori, ad una o più prove di esame che si ritenessero opportune.

I candidati potranno avere presso la segreteria notizia delle norme dello stato economico e giuridico del personale della Camera.

Le domande, in carta libera, corredate dai prescritti documenti, saranno indirizzate al segretariato generale della Camera, in modo che pervengano entro le ore 19 del 31 agosto 1921. Delle domande che, per qualsiasi ragione, pervenissero dopo l'ora ed il giorno stabiliti, non sarà tenuto conto.

Roma, 30 giugno 1921.

Il segretario generale
C. Montalcini.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 782, *che modifica la tariffa dei diritti di segreteria per la Camera di commercio e industria di Bari.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 aprile 1864, che autorizza la Camera di commercio e industria di Bari a prelevare diritti di segreteria sugli atti e sui certificati da essa rilasciati;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 11 settembre e 31 ottobre 1919 della suddetta Camera di commercio e industria, con le quali si propone una nuova tariffa per i diritti di segreteria;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa approvata e resa esecutiva con il suddetto R. decreto 24 aprile 1864, è sostituita la seguente:

1° per le copie di deliberazioni e di altri atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici, per ogni foglio di due facciate L. 3;

2° per ogni certificato sia in carta da bollo che in carta libera, diritto fisso L. 3;

3° per i duplicati di certificati chiesti contemporaneamente al certificato originale L. 1;

4° se la redazione eccede le due facciate, per ogni facciata di eccedenza L. 1,50;

5° per ogni legalizzazione di firma L. 0,50;

6° per ogni firma se la legalizzazione è collettiva L. 0,25;

7° per la visione di un atto della Camera L. 1;

8° per copie di deliberazioni ed altri atti ufficiali della Camera e di documenti depositati nei suoi uffici, per un foglio di due facciate L. 3;

9° per la visione di un atto o documento della Camera, compresa la ricerca L. 1,50;

10° per certificato di esame subito per chi aspira alla mediazione commerciale L. 5;

11° per le ordinanze per autorizzare gli agenti di cambio e sensali a rilasciare dei certificati L. 1;

12° per i certificati di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale ed altre funzioni pubbliche L. 5;

13° per ogni attestato di ricognizione di un sensale L. 2;

14° per simile di un agente di cambio L. 3;

15° per ogni certificato fuori di ufficio oltre le spese di trasferte che spetteranno agli incaricati della Camera secondo la tariffa giudiziaria per le preture L. 5;

16° per gli avvisi da farsi ai sensi dell'art. 22 delle istruzioni disciplinari per la esecuzione del regolamento doganale del dì 11 settembre 1862 per ogni 1000 lire di credito L. 1.

17° per richiesta di accertamento di un uso mercantile non ancora dichiarato dalla Camera e non ancora compreso nella raccolta ufficiale L. 10;

18° per una dichiarazione di esistenza di un uso mercantile già accertato L. 5;

19° per ogni certificato duplicato sub. 18 L. 2.

Art. 2.

È abrogato il suindicato R. decreto 24 aprile 1864.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 16 giugno 1921 n. 801, *che abroga il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 468, nei riguardi del piroscafo* Salvore.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1916, numero 468, col quale veniva inscritto, fra altri, nel quadro del R. naviglio da guerra dello Stato il piroscafo *Salvore*;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono tale provvedimento;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 468, è abrogato nei riguardi del piroscafo *Salvore*, a datare dall'11 maggio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 804, ***che modifica la tabella organica dell'ufficio tecnico attuariale annessa al R. decreto 20 gennaio 1921, n. 153.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 153, che regola lo stato giuridico ed economico del persona e del ruolo tecnico attuariale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella organica dell'Ufficio tecnico attuariale annessa al Nostro decreto 20 gennaio 1921, n. 153, per ciò che riguarda l'aumento di stipendio corrispondente all'ultimo periodo di grado dei vice-capi dell'Ufficio tecnico attuariale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, è apportata la seguente rettifica:

Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 13.000 al compimento del 9° anno di grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 5 giugno 1921, n. 810, ***che modifica il 1° comma del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093 e reca provvedimenti concernenti il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra e l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che sopprime la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, istituita col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e costituisce, presso la ragioneria generale dello Stato, un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635 che reca provvedimenti intesi ad agevolare l'alienazione del materiale residuato dalla guerra;

Sentito il detto Comitato interministeriale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, per la industria e il commercio, per le terre liberate dal nemico e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1920, n 1093, è modificato come segue:

« Al Comitato liquidatore di cui al precedente articolo sono pure deferiti i poteri spettanti per il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e successive disposizioni, di qualsiasi natura, al Comitato interministeriale istituito con l'art. 1° del decreto predetto ».

Art. 2.

Il disposto del 2° comma dell'art. 1° del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635, è esteso ai materiali ed ai rottami la cui vendita sia concessa con esclusività a Consorzi vari o istituzioni consimili mediante convenzioni stipulate o da stipularsi posteriormente all'attuazione del decreto predetto.

Art. 3.

Il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra per l'esercizio delle attribuzioni ad esso devolute, e le ferrovie dello Stato per la vendita dei materiali residuati dalla guerra, continuano ad avvalersi della facoltà di derogare alle norme in vigore, per l'amministrazione e la contabilità dello Stato.

Analoga facoltà è consentita al Ministero della marina a decorrere dal 1° maggio 1921, per le vendite di materiali di sua competenza residuati dalla guerra.

Art. 4.

Il Comitato liquidatore, quando nelle vendite del materiale residuato dalla guerra effettuate o da effettuarsi da Amministrazioni statali, riconosca l'inadempienza del compratore, ha facoltà di pronunciare la rescissione del contratto, determinando gli eventuali indennizzi dovuti all'Amministrazione.

Il ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del R. decreto 22 agosto 1919, n. 2224, e dell'art 7 e seguenti del R. decreto 13 febbraio 1921, n. 156, non sospende l'esecuzione del provvedimento quanto alla libera disponibilità dei materiali oggetto della vendita rescissa.

Art. 5.

Il Comitato liquidatore può emettere provvedimenti e stabilire premi per facilitare il sequestro, il ricupero e la raccolta di materiali residuati dalla guerra trafugati, sottratti o abbandonati.

Art. 6.

Il Comitato liquidatore può fissare indennità in de-